Top24 Lavoro

Commercio - Confcommercio

Allegato a contratto individuale di lavoro

Parti contraenti

Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.

Con accordo del 7.12.2012 le Parti ANASFiM, FISASCAT-CISL Regionali di Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto e UILTUCS-UIL regionali di Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto intendono regolamentare il comparto del Marketing Operativo assumendo come riferimento, a decorrere dall'1.1.2013, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi a tutto il personale assunto e di nuova assunzione.

Trattamento economico

Liv.	*Minimi*						*Contingenza 1.1.1995*
	1.4.2023	*1.4.2024*	*1.3.2025*	*1.11.2025*	*1.11.2026*	*1.2.2027*	
Q	1.948,72	2.070,25	2.122,33	2.183,09	2.243,85	2.313,29	540,37
I	1.755,41	1.864,88	1.911,80	1.966,54	2.021,28	2.083,84	537,52
II	1.518,43	1.613,11	1.653,69	1.701,04	1.748,39	1.802,50	532,54
III	1.297,84	1.378,78	1.413,47	1.453,94	1.494,41	1.540,66	527,90
IV	1.122,46	1.192,46	1.222,46	1.257,46	1.292,46	1.332,46	524,22
V	1.014,11	1.077,35	1.104,45	1.136,07	1.167,69	1.203,83	521,94
VI	910,44	967,22	991,55	1.019,94	1.048,33	1.080,77	519,76
VII (1)	779,47	828,08	848,91	873,22	897,53	925,31	517,51
Operatori di vendita (2)							
1ªcategoria	1.059,56	1.125,64	1.153,96	1.187,00	1.220,04	1.257,80	530,04
2ª categoria	887,96	943,44	967,22	994,96	1.022,70	1.054,40	526,11

(1) Ai lavoratori del liv. VII compete un ulteriore importo di euro 5,16 quale elemento distinto della retribuzione.

(2) per l'operatore di vendita retribuito anche a provvigione o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione periodica.

Attenzione: Nella tabella sopra riportata la retribuzione è riferita al tempo pieno e deve essere indicata quella corrispondente al livello attribuito nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto.

Parametri e coefficienti contrattuali

Numero mensilità	*Coefficiente giornaliero*	*Coefficiente orario*	*Orario normale di lavoro settimanale (1)*
14	26	168 per 40 ore 182 per 42 ore 195 per 45 ore	- 40 ore distribuite su 5 giorni: per la generalità dei lavoratori - 45 ore per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti - 42 ore per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione - 40 ore per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali (con assorbimento di 24 ore di riduzione orario)

Il Sole 24Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA
igurriero

(1) In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario l'azienda potrà ricorrere alle seguenti articolazioni dell'orario di lavoro:

a) 40 ore settimanali mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e per le restanti 4 ore mediante la concessione di mezza giornata a turno settimanale;

b) 39 ore settimanali con l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito;

c) 38 ore settimanali con l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito.

N.B. La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi (elevati a 12 a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro).

Terzo elemento

- Euro 11,36 Milano;

- Euro 9,03 Piacenza;

- Euro 10,33 Bergamo;

- Euro 8,78 Brescia;

- Euro 7,75 Como e Varese;

- Euro 10,33 Palermo;

- Euro 6,71 Torino;

- Euro 2,07 nelle province nelle quali non sia stato specificamente determinato.

Indennità di trasferta

Oltre al rimborso delle spese di viaggio, trasporto del bagaglio, spese postali, telegrafiche e altre sostenute in esecuzione del mandato compete una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione (ridotta di 1/3 qualora non vi sia pernottamento fuori sede). Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. In sostituzione della diaria potrà essere corrisposto il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella del soggiorno.

Agli addetti ad attività di trasporto e messa in opera mobili, relativamente al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida, sarà corrisposta, in sostituzione alla diaria, un’indennità di trasferta forfettariamente determinata nella misura del 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui sopra, un'indennità pari al 50% della quota giornaliera della retribuzione per le assenze da 9 a 11 ore; 80% per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore; 120% per le assenze superiore alle 16 ore e fino alle 24 ore.

Tredicesima

1 mensilità da corrispondere in coincidenza con la vigilia di Natale.

Attenzione: L’importo della tredicesima è da riproporzionare alla durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto.

Quattordicesima

1 mensilità da corrispondere l'1.7 di ogni anno.

Attenzione: L’importo della quattordicesima è da riproporzionare alla durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto.

Scatti di anzianità

10 scatti triennali:

Livello	*Importo*
Q	25,46
I	24,84
II	22,83
III	21,95
IV	20,66

V	20,30
VI	19,73
VII	19,47

Attenzione: L'importo degli scatti che verrà erogato corrisponde al livello attribuito nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto, o che è stato successivamente acquisito.

Maggiorazioni orarie

Ammessi nel limite massimo di 250 ore annue individuali.

Maggiorazioni:

- prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale 15%;
- prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale 20%;
- lavoro festivo 30%;
- straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) 50%;
- lavoro notturno 15%;

Indennità

a. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa, che effettua prestazioni al di fuori dell'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi:

- sola maggiorazione del 30% per le ore di straordinario prestate nelle festività.
- quota oraria e maggiorazione del 30% per le ore di straordinario prestate nelle festività;
- quota oraria e maggiorazione del 50% per le ore di straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio;

b. Di trasferimento: oltre al rimborso della spese di viaggio, di trasporto del mobilio e del bagaglio, dell'eventuale perdita di pigione (massimo 6 mesi), al lavoratore celibe compete una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea ovvero il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio. Al lavoratore capofamiglia la diaria verrà corrisposta anche per ciascun convivente a carico (per i figli è ridotta a 3/5)

c. Ai dipendenti di impianti di distribuzione carburante autostradale che effettuano il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, verrà corrisposta per ogni giornata lavorata di domenica, la maggiorazione del 10%;

d. Possibilità di organizzare il lavoro domenicale per i lavoratori che normalmente hanno il riposo coincidente con la domenica (nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 114/1998 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale). Ai suddetti lavoratori verrà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica (salvo non siano già previsti trattamenti di miglior favore);

e. Ai lavoratori che abbiano il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica è riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 15% a partire dall'1.7.2008, del 20% dall'1.1.2009 e del 30% dall'1.1.2010 (salvo non siano vigenti trattamenti di miglior favore).

Indennità di cassa: 5% della paga base conglobata

Ferie

26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi, agli effetti del computo delle ferie. Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi.

Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio.

Attenzione: Le ferie maturate sono da riproporzionare alla durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto.

Permessi retribuiti

- Al lavoratore genitore di persona con handicap grave e accertato, spetta un congedo parentale fruibile fino agli 8 anni di età del bambino, oppure 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di età del bambino (a carico INPS); dopo il terzo anno di età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese (a carico INPS) anche per colui che assiste un parente entro il terzo grado;

- Ai componenti delle RSA/RSU, per l'espletamento del loro mandato: 12 ore mensili, nelle unità che occupano fino a 3000 dipendenti e nelle unità maggiori; un'ora e mezza all'anno per ciascun dipendente, nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti;

- In casi speciali e giustificati, brevi congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle riduzioni orario di lavoro ovvero, ove esauriti, dalle ferie;

- Ai lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame e ulteriori 5 giorni (40 ore) per la relativa preparazione. Diritto allo studio: 150 ore pro capite in un triennio, usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata. Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti tale diritto è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno;

- I lavoratori componenti di Consigli e Comitati Direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle OOSS hanno diritto a permessi o congedi per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Quando il dirigente sindacale sia contemporaneamente componente di più consigli o comitati, potrà usufruire di un monte ore non superiore a 130 ore annue;

- 12 ore annue per assemblee dei lavoratori;

- 3 giorni per decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore.

Riduzione d'orario

- 56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti;
- 72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo.

Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 26.2.2011, le suddette ore di permesso verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dall'assunzione.

Attenzione: L'entità dei permessi maturati è da riproporzionare alla durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto ed alla prestazione di lavoro, se part-time.

Festività

- Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono;
- 4.11 trattamento domenicale.

In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione.

Festività soppresse

Gruppi di 4 o 8 ore di permesso retribuito in sostituzione delle festività abolite. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell'anno successivo.

Attenzione: Le ore di permesso sono da riproporzionare alla durata del rapporto di lavoro indicata nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto ed alla prestazione di lavoro, se part-time.

Malattia

a) conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare;

b) trattamento economico: indennità pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e a 2/3 dal 21° al 180° giorno, posta a carico dell'INPS; integrazione indennità INPS in modo da raggiungere il 100% per i primi 3 giorni (a decorrere dall'1.4.2011, nel corso di ciascun anno di calendario, tale integrazione viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo e al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento); il 75% dal 4° al 20° e 100% dal 21° in poi.

Ai soli fini dell'applicazione del regime di cui sopra, non sono computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;

- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

- sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all'art. 181, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;

- gli veneti morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

Infortunio

a) Conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare;

b) Trattamento economico: integrazione indennità INAIL fino a raggiungere il
- 60% per i primi 3 giorni;
- 90% dal 5° al 20° giorno;
- 100% dal 21° giorno in poi.

Maternità

Integrazione dell'indennità INPS al 100% della retribuzione per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria.

Congedi parentali (normativa decorrente da aprile 2024)

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 151/2001, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 5 giorni. I congedi parentali non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi.

Ai sensi dell'art. 34 del T.U. D.lgs. 151/2001, per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico INPS, per tre mesi non trasferibili, alle lavoratrici e ai lavoratori fino al 12° anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, elevata in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al 6° anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un mese, elevata all'80% per il solo anno 2024.

I genitori hanno altresì diritto in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spessa un'indennità pari al 30% della retribuzione.

Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario retribuiti con decorrenza dal 3° giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.

Permessi

8 giorni all'anno, ai dirigenti sindacali aziendali per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Sospensione/riduzione del lavoro o Cig

Nel caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dalla volontà del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione per tutto il periodo della sospensione.

Prova

6 mesi, liv. Q e I; 60 giorni, liv. II, III, IV e V; 45 giorni, liv. VI e VII. Il periodo indicato per i liv. Q e I deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per gli altri livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

Attenzione: La durata della prova deve essere individuata in relazione al livello assegnato indicato nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto.

Preavviso

- Licenziamento

Anzianità	*Liv. Q e I*	*Liv. II e III*	*Liv. IV e V*	*Liv. VI e VII*
fino a 5 anni	60 giorni	30 giorni	20 giorni	15 giorni
da 5 a 10 anni	90 giorni	45 giorni	30 giorni	20 giorni
oltre 10 anni	120 giorni	60 giorni	45 giorni	20 giorni

- Dimissioni

Anzianità	*Liv. Q e I*	*Liv. II e III*	*Liv. IV e V*	*Liv. VI e VII*
fino a 5 anni	45 giorni	20 giorni	15 giorni	10 giorni
da 5 a 10 anni	60 giorni	30 giorni	20 giorni	15 giorni
oltre 10 anni	90 giorni	45 giorni	30 giorni	15 giorni

I giorni si intendono di calendario. I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

Attenzione: La durata del preavviso deve essere individuato in relazione al livello assegnato indicato nel contratto individuale di lavoro che è stato sottoscritto.

Assistenza integrativa

Fondo di assistenza sanitaria integrativa EST: sono iscritti al fondo tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i quadri) assunti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale;

Contribuzione obbligatoria carico azienda:

quota una tantum: euro 30,00, per ciascun dipendente nuovo assunto (solo per le aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo);
euro 12,00 mensili (di cui euro 2,00 a carico del lavoratore) per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo pieno e parziale.

A decorrere dall'1.4.2025, il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 3,00 mensili, a carico del datore di lavoro.

L'azienda che ometta il versamento delle suddette somme è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.

Per quanto non regolamentato si veda il sito internet www.fondoest.it.

Ente Bilaterale Territoriale

EBINTER: il contributo da destinare all'Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico azienda e dello 0,05% a carico lavoratore su paga base e contingenza, per 14 mensilità. L'azienda che ometta il versamento delle quote suddette è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, per 14 mensilità.

Enti di previdenza e assistenza

Il datore di lavoro provvede al versamento della contribuzione dovuta ai fini assistenziali e previdenziali all'INPS. Provvede altresì al versamento del premio per infortunio e malattia professionale all'INAIL.

NOTA BENE: il presente documento ha solo finalità informativa. Per la completa analisi del dettaglio degli istituti contrattuali qui riportati, da approfondire anche in relazione alla natura del contratto di lavoro sottoscritto, si rimanda al testo integrale del vigente CCNL.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022, per l'aggiornamento delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali in modo gratuito, trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, il datore di lavoro rinvia al sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultabile al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/norme-contratti-collettivi/Pagine/default.aspx o al sito internet del CNEL consultabile al link https://www.cnel.it/Archivio-Contratti.

_____ , li'_____

Il datore di lavoro Il lavoratore